


GENERTEL PER TELEPASS

gener^{tel}

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

PER LA CIRCOLAZIONE
DEGLI AUTOCARRI



FURGONI & VAN

PRODOTTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA
DEL TAVOLO TECNICO ANIA-ASSOCIAZIONI
CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI

Ultimo aggiornamento
07/2022



Benvenuto!

Gentile Cliente,

grazie per aver scelto **Genertel**, l'assicurazione online conveniente, facile e affidabile del **Gruppo Generali**.

Questo documento illustra le condizioni che regolamentano il tuo contratto di assicurazione con Genertel e le garanzie che Genertel ti offre.

Il nostro obiettivo è quello di garantirti la massima tranquillità fornendoti una soluzione assicurativa facile da comprendere.

Abbiamo realizzato le singole sezioni delle **Condizioni di Assicurazione** in modo chiaro e semplice, come una risposta alle tue domande, e abbiamo introdotto lo schema "**Elenco delle Garanzie**" così da permetterti di individuare facilmente i contenuti delle singole garanzie acquistabili.



All'interno delle sezioni che seguono trovi, oltre a tutte le informazioni contrattuali, anche dei box dove sono riportate le indicazioni da seguire in caso di necessità (ad esempio a seguito di un incidente o di un furto); queste aree di consultazione permettono di rispondere agevolmente alle tue domande in caso di dubbi.

Verifica sempre se i dati indicati in preventivo e in contratto sono corretti e se sono presenti le garanzie di cui hai bisogno. Se ci sono correzioni da fare, ricorda di avvisarci entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

Cordiali saluti.

Genertel S.p.A.



A. Elenco delle Garanzie

B. Definizioni

Definizioni	Pag. 1 di 34
-------------------	--------------

C. Condizioni di Assicurazione Furgoni & Van

Norme Comuni a tutte le garanzie	Pag. 3 di 34
SEZIONE 1 Responsabilità Civile	Pag.10 di 34
SEZIONE 2 Furto e Incendio	Pag.13 di 34
SEZIONE 3 Danni al veicolo (Minikasko e Kasko)	Pag.14 di 34
SEZIONE 3.1 Tutela danni da veicoli non assicurati	Pag.15 di 34
SEZIONE 3.2 Collisione animali selvatici	Pag.17 di 34
SEZIONE 4 Atti vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli	Pag.18 di 34
SEZIONE 5 Assistenza Legale	Pag.19 di 34
SEZIONE 6 Infortuni del Conducente	Pag.22 di 34
SEZIONE 7 Bonus aiuto domestico	Pag.24 di 34
SEZIONE 8 Protezione Imprevisti Top	Pag.26 di 34
SEZIONE 9 Procedura per il risarcimento dei Danni R.C.A.	Pag.27 di 34
SEZIONE 10 Procedura per l'indennizzo dei Danni non R.C.A.	Pag.29 di 34
Allegato 1	Pag.33 di 34

A. Elenco delle Garanzie

GARANZIE SEMPRE COMPRESSE

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>R.C.A.: la garanzia obbligatoria che ti permette di circolare e, in caso di incidente, ti tutela per i danni (materiali o fisici) causati ad altre persone.</p> <p>Sicurezza comunque: ti copre per i danni, anche da incendio del veicolo, causati a terzi nelle aree private (ad esempio aree chiuse al pubblico come un parcheggio condominiale); per i danni prodotti dai tuoi passeggeri; per i danni causati dal gancio traino o dal tuo rimorchio.</p>	<p>Solo nei casi previsti in contratto.</p> <p>I danni causati a terzi in caso di incendio del veicolo in aree private sono coperti fino al 3% del massimale RCA assicurato, non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.</p>	Sezione 1	

GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
<p>Furto e incendio: ti mette al riparo dai danni subiti dal tuo veicolo in caso di incendio e sei tutelato in caso di furto, anche tentato o parziale, compreso il tentativo di scasso.</p>	A tuo carico rimane lo scoperto previsto in preventivo e contratto.	Sezione 2	Verifica in preventivo e in contratto
<p>Danni al veicolo (Minikasko e Kasko): ti ti copre per i danni subiti dal tuo veicolo durante la circolazione, e in particolare:</p> <p>a) Minikasko: danni subiti in caso di scontro con un altro veicolo identificato anche non assicurato;</p> <p>b) Kasko: stessi danni previsti dalla Minikasko, con in più anche la protezione in caso di urto contro ostacoli, ribaltamento del mezzo e uscita di strada.</p>	A tuo carico rimane lo scoperto previsto in preventivo e contratto.	Sezione 3	Verifica in preventivo e in contratto



GARANZIE ACQUISTABILI

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	FRANCHIGIE E SCOPERTI	PER TUTTI I DETTAGLI	GARANZIA COMPRESA?
Tutela danni da veicoli non assicurati: ti protegge in caso di incidente causato da un veicolo a motore identificato non assicurato.	A tuo carico rimane lo scoperto previsto in preventivo e contratto.	Sezione 3.1	Verifica in preventivo e in contratto
Collisione animali selvatici: ti protegge dai danni al tuo veicolo in caso di incidente con animali selvatici.	A tuo carico rimane lo scoperto previsto in preventivo e contratto.	Sezione 3.2	Verifica in preventivo e in contratto
Atti vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli: ti copre per i danni da eventi naturali (ad esempio grandine), atti vandalici e per rottura dei cristalli.	A tuo carico rimane lo scoperto previsto in preventivo e contratto.	Sezione 4	Verifica in preventivo e in contratto
Assistenza Legale: ti offre l'assistenza giudiziale e stragiudiziale per tutelare i tuoi interessi nell'ambito di un sinistro stradale che ha coinvolto il veicolo assicurato.		Sezione 5	Verifica in preventivo e in contratto
Infortuni del conducente: protegge chiunque sia alla guida del veicolo assicurato a seguito di incidente con colpa.	In caso di invalidità permanente l'indennizzo è corrisposto solo se l'invalidità supera il 5% e solo per la parte eccedente tale soglia.	Sezione 6	Verifica in preventivo e in contratto
Bonus aiuto domestico: ti offre una diaria, in caso di infortunio del conducente, per le spese sostenute per l'assunzione di collaboratori domestici.		Sezione 7	Verifica in preventivo e in contratto
Protezione imprevisti top: ti protegge da tante piccole seccature: rimborsa le spese di immatricolazione in caso di furto o distruzione del veicolo, ti indennizza per la perdita delle chiavi e della patente, o se il tuo box auto si danneggia per l'incendio del veicolo assicurato ecc. Inoltre ti offre una diaria per i danni subiti dall'interruzione dell'attività lavorativa a seguito di incidente e rimborsa le spese di riparazione degli pneumatici in caso di foratura.		Sezione 8	Verifica in preventivo e in contratto

B. Definizioni

- **"Accessori"**: le parti complementari stabilmente fissate sul veicolo che possono essere:
 - di serie, se costituiscono normale dotazione del veicolo, essendo inclusi senza maggiorazione nel prezzo di listino del veicolo stesso;
 - optional, ogni installazione o apparecchiatura stabilmente fissata a bordo del veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo di listino del veicolo stesso;
- **"Animali selvatici"**: animali che appartengono alla fauna che vive libera sul territorio (ad esempio daini, cinghiali, lupi, volpi ecc.);
- **"Antifurto satellitare"**: dispositivo che invia automaticamente, in caso di furto, le coordinate per la localizzazione del veicolo a una centrale operativa;
- **"Apparecchi multimediali non di serie"**: radio, telefoni, lettori CD e DVD, televisori, componenti audio, navigatori satellitari e simili se sono stabilmente fissati e non sono presenti sul listino degli accessori della casa costruttrice del veicolo;
- **"Aree aeroportuali"**: le aree di rullaggio (spostamento e movimento di un aeromobile a terra, cioè con le ruote a contatto con il terreno) e le altre aree interne a un aeroporto, così come determinate dalla normativa di settore;
- **"Assicurato"**: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative;
- **"Attestazione" o "attestato" (Attestazione dello stato del rischio)**: documento messo a disposizione del contraente o dell'avente diritto a ogni scadenza annuale, da cui risultano la storia assicurativa e la classe universale di assegnazione;
- **"Autocarro"**: il veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, con peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 kg;
- **"Avente diritto"**: soggetto diverso dal contraente a cui deve essere messa a disposizione l'attestazione dello stato del rischio, ovvero: proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario in caso di locazione finanziaria;
- **"Banca dati"**: la banca dati elettronica che le imprese hanno l'obbligo di alimentare con le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio;
- **"Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde"**: il documento che attesta che il veicolo è assicurato per la responsabilità civile obbligatoria anche all'estero, nei paesi di cui riporta la sigla non barrata;
- **"Classe di merito di conversione universale (CU)"**: la classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018 e successive modifiche e integrazioni. La classe CU risulta dall'attestazione dello stato del rischio messa a disposizione da Genertel in occasione di ogni scadenza annuale;
- **"Classe di merito Genertel"**: la classe di merito assegnata al contratto in base alle condizioni generali di assicurazione previste da Genertel;
- **"Codice della Strada"**: il Decreto Legislativo n. 285/1992 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- **"Codice delle Assicurazioni"**: il Decreto Legislativo n. 209/2005 e sue successive modificazioni e integrazioni;
- **"CONSAP"**: Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. con sede in Roma, Via Yser, 14 - 00198, www.consap.it;
- **"Contraente"**: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
- **"Degrado"**: la riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato;
- **"EUROTAX"**: la rivista specializzata della Sanguinetti Editore, che riporta le quotazioni di mercato dell'usato;
- **"Franchigia"**: la somma, stabilita nel contratto, che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro;
- **"Furto"**: l'appropriazione di beni altrui per trarne un ingiusto profitto anche tramite violenza o minaccia (rapina);
- **"Genertel"**: Genertel S.p.A., con sede legale in Italia;
- **"Incendio"**: la combustione del veicolo o di sue parti con sviluppo di fiamma;
- **"Incidente"**: il sinistro, subito dal veicolo, non voluto, dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, connesso alla circolazione stradale;
- **"Indennizzo/Risarcimento"**: la somma dovuta da Genertel se avviene un sinistro coperto a termini di polizza;
- **"Infortunio"**: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- **"Ingressatura"**: il mezzo di contenzione, fisso e rigido, costituito da fasce gessate o altro apparecchio di contenimento comunque immobilizzante, prescritto da personale medico e che non può essere rimosso autonomamente;
- **"Invalidità permanente"**: la perdita o riduzione definitiva e irrimediabile della capacità a qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta;
- **"Istituto di cura"**: gli ospedali pubblici, le cliniche o le case di cura (convenzionate o private) che si possono trovare in Italia o all'estero. Devono essere regolarmente autorizzati in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità al ricovero, ed eventualmente all'assistenza sanitaria ambulatoriale e in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno;
- **"IVASS"**: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. È un ente indipendente di diritto pubblico che controlla la regolarità di quanto avviene nel mercato assicurativo;
- **"Legittimo conducente"**: il proprietario del veicolo e le persone da lui autorizzate alla guida del veicolo;
- **"Localizzatore satellitare"**: dispositivo in grado di inviare su richiesta, non automaticamente, le coordinate per la localizzazione del veicolo in caso di furto. Vengono equiparati al localizzatore satellitare anche i localizzatori a radiofrequenza;



- › **“Massimale”**: la somma fino a concorrenza della quale Genertel presta l'assicurazione;
- › **“Merci pericolose”**: le merci classificate come tali in base all'ultimo aggiornamento dell'A.D.R. (*Accord Dangereuses Route - Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route*), ossia l'accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, ratificato in Italia dalla Legge del 12 agosto 1962, n. 1839;
- › **“PEC”**: PEC sta per Posta Elettronica Certificata, un servizio di posta elettronica che garantisce la prova dell'invio della consegna. La PEC permette di dare a un messaggio lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento;
- › **“Perdita totale”**: il veicolo è considerato totalmente perso se viene rubato e non viene ritrovato entro due mesi, oppure se è tanto danneggiato da avere un valore residuo inferiore al 20% del valore commerciale prima del sinistro;
- › **“Periodo di osservazione”**: è il periodo di tempo nel quale vengono registrati gli eventuali sinistri causati dall'assicurato, ai fini della loro annotazione sull'attestato di rischio e dell'evoluzione della classe di merito. Se un veicolo è assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa del contratto. Per le annualità successive alla prima, il periodo di osservazione ha una durata di 12 mesi e decorre dalla scadenza del periodo precedente;
- › **“Polizza”**: il documento che prova la stipula del contratto di assicurazione;
- › **“Premio”**: la somma dovuta dal contraente a Genertel a fronte delle garanzie prestate, comprensivo di imposte ed eventuali oneri di legge;
- › **“R.C.A.”**: Responsabilità Civile Auto;
- › **“Proprietario”**: l'intestatario al P.R.A. del veicolo o colui che può dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
- › **“Responsabilità paritaria”**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- › **“Responsabilità principale”**: si ha quando la responsabilità del sinistro è da attribuire in misura prevalente a uno dei conducenti dei veicoli coinvolti;
- › **“Rischio”**: la probabilità che si verifichi il sinistro;
- › **“Risoluzione”**: lo scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge;
- › **“Rivalsa”**: il diritto di Genertel a recuperare dal contraente e dall'assicurato l'importo pagato ai terzi danneggiati nei casi in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione;
- › **“Scoperto”**: la percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro, se previsto in contratto;
- › **“Sinistro”**: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- › **“Spese borsuali”**: le spese sostenute dal legale necessarie o funzionali a svolgere la sua attività;
- › **“Surroga”**: l'azione dell'assicuratore che agisce nei confronti del responsabile di un sinistro o di un furto per recuperare le somme pagate al danneggiato;
- › **“Telepass”**: Telepass Broker S.r.l., società con sede legale in via A. Bergamini n. 50, 00159 Roma, CF e Partita Iva 11819890010, numero di iscrizione al RUI B000590579;
- › **“Trasportati”**: le persone regolarmente trasportate sul veicolo indicato in polizza.

NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

» QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1 - Modalità di stipula del contratto e di pagamento del premio

Il prodotto *Genertel per Telepass - Furgoni&Van* è dedicato esclusivamente ai clienti Telepass che devono assicurare un autocarro per la responsabilità civile. La polizza può essere arrichita per assicurare, oltre alla responsabilità civile, anche il rischio di altri danni al veicolo connessi alla circolazione. Il contraente può acquistare la polizza direttamente sull'app di Telepass.

Per stipulare il contratto il contraente deve pagare il premio previsto (comprensivo di imposte e contributo al SSN) in un'unica soluzione, con addebito sul proprio conto Telepass, e inviare a Genertel gli eventuali documenti richiesti.

L'estratto del conto Telepass vale come quietanza di pagamento.

Prima di attivare la polizza, Genertel verifica:

- la correttezza e l'autenticità dei documenti eventualmente ricevuti;
- la corrispondenza dei documenti rispetto alle informazioni raccolte in fase precontrattuale;
- la correttezza del premio pagato.

Genertel può richiedere al contraente di integrare la documentazione e/o spedire per posta quanto anticipato per via telematica. Il contratto può essere annullato per dolo o colpa grave del contraente se i documenti inviati sono inesatti o falsi, come previsto dal Codice Civile¹.

Se il contraente non invia tutti i documenti necessari alla stipula del contratto, o se i documenti che invia riportano informazioni diverse da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non viene perfezionato e Genertel può richiedere i documenti mancanti e/o un'eventuale integrazione di premio. Se il contraente non si attiene a quanto richiesto rinuncia quindi a stipulare il contratto, ha diritto al rimborso di quanto pagato.

Variazioni e rettifiche di contratto

Se il contraente chiede una variazione o una rettifica del contratto deve mettersi in contatto con Genertel. Se le modifiche al contratto comportano il versamento di un premio aggiuntivo, il contraente paga il premio direttamente a Genertel con:

- **bonifico bancario** sui conti correnti di volta in volta comunicati da Genertel, indicando nella causale di versamento:
 - cognome e nome del contraente;
 - numero di targa o di preventivo.
- **postepay, carta di debito o carta di credito**, comunicando i dati a Genertel.

La ricevuta del versamento o l'estratto conto valgono come quietanza di pagamento.

Documentazione contrattuale

Il contraente ha il diritto di scegliere di ricevere la documentazione prevista dalla normativa vigente in formato cartaceo o elettronico (email), e può modificare la sua scelta successivamente; in ogni caso e senza costi aggiuntivi può sempre chiedere a Genertel di rispedire la documentazione in formato cartaceo. Genertel richiede al contraente di firmare e rispedire una copia del contratto, a solo scopo documentale, in uno dei seguenti modi:

- via email (dopo averla scannerizzata) all'indirizzo: copiacontratto@genertel.it;
- via posta a: Genertel - Copia Contratto - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Home insurance

Per questo contratto Genertel mette a disposizione un'Area Riservata (*Home Insurance*) dove il contraente può consultare la propria posizione assicurativa e gestire telematicamente il contratto. L'Area Riservata è raggiungibile sul sito www.genertel.it. Dopo la stipula del contratto il contraente ha il diritto di richiedere le credenziali per accedere. Può ottenerle mettendosi in contatto con Genertel, o facendone richiesta direttamente sul sito internet www.genertel.it.

Art. 2 - Diritto del contraente al ripensamento

Se il contratto non è vincolato a favore di terzi, il contraente può recedere entro 14 gior-

¹ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave"



ni dalla data di ricezione dei documenti assicurativi, con richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a: Genertel S.p.A. - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste, o tramite PEC all'indirizzo genertel@pec.genertel.it, impegnandosi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo.

Ricevuta la richiesta di recesso, Genertel rimborsa al contraente il premio non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per l'esercizio del diritto al ripensamento entro i termini sopra indicati, valgono le date dei timbri postali o di invio della PEC.

> QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 3 - Periodo di copertura

Se tutta la documentazione richiesta è stata inviata correttamente e il pagamento del premio è stato effettuato, le coperture assicurative operano dalle ore 24 del giorno indicato in contratto come data di decorrenza.

Le coperture sono valide fino alle ore 24 della scadenza indicata in contratto. Alla scadenza del contratto e senza alcun preavviso, il contraente è libero di non rinnovare il contratto stesso e di assicurarsi con un'altra compagnia.

Genertel mantiene operante la garanzia R.C.A. fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto se nel frattempo non è stato stipulato un altro contratto R.C.A., per lo stesso veicolo, presso un'altra compagnia assicurativa.

> DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 4 - Estensione territoriale

Salvo diversa indicazione per specifiche garanzie, l'assicurazione vale in:

- Italia e Stati dell'Unione Europea;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Principato di Monaco;
- Liechtenstein;
- stati elencati e non barrati nel Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde.

Quando si circola all'estero l'assicurazione R.C.A. vale secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali; valgono comunque le maggiori garanzie previste dal contratto.

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 5 - Dichiarazioni del contraente

Il contratto è stipulato sulla base delle dichiarazioni del contraente, che si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sul contratto, incluse:

- la presenza delle garanzie richieste;
- la correttezza dei massimali;
- la correttezza delle somme assicurate;
- la correttezza delle franchigie e degli scoperti.

Eventuali rettifiche devono essere comunicate entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto.

In ogni caso, secondo quanto previsto dal Codice Civile², se il contraente fornisce al momento della stipula del contratto dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio o non comunica ogni variazione delle circostanze che comportano un aggravamento del rischio (come la variazione di residenza del proprietario del veicolo, del locatario in caso di leasing o la variazione delle caratteristiche tecniche del veicolo), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio concordato e quello che sarebbe stato altrimenti calcolato.

Relativamente alla garanzia R.C.A., se è applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni Private³, Genertel esercita il diritto di rivalsa per le somme che ha dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla norma citata.

2 Artt. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave", 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave" e 1898 "Aggravamento del rischio"

3 Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"

Art. 6 - Trasferimento del contratto su altro veicolo

Il contraente può chiedere di trasferire il contratto su un altro veicolo solo se il rischio relativo al veicolo precedentemente assicurato cessa. Le cause di cessazione previste sono:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- furto;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo assicurato.

Per poter trasferire il contratto, il veicolo su cui il contraente chiede il trasferimento deve rientrare nella medesima classificazione⁴ di quello precedentemente assicurato e deve essere dello stesso proprietario (o da lui preso in locazione in caso di leasing, o da lui preso in usufrutto in caso di contratti di usufrutto, o da lui acquistato con con riservato dominio in caso di patto di riservato dominio).

Genertel procede al trasferimento solo dopo aver ricevuto i documenti dimostrativi richiesti e l'eventuale conguaglio di premio. In caso di acquisto, le garanzie assicurative sono valide dal momento in cui l'assicurato entra in possesso del nuovo veicolo e, contestualmente, cessano tutte le garanzie del veicolo precedentemente assicurato.

Salvo il caso di furto, il contraente deve impegnarsi a non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Genertel può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di vendita/perdita di possesso del veicolo assicurato.

Art. 7 - Risoluzione anticipata o cessione del contratto

Risoluzione anticipata del contratto

Il contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto solo nei seguenti casi:

- vendita;
- consegna in conto vendita;
- demolizione;
- cessazione della circolazione;
- esportazione definitiva del veicolo.

Il contraente deve impegnarsi a non utilizzare più i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e certificato internazionale di assicurazione - ex Carta Verde), e a distruggerli se ricevuti in formato cartaceo.

Genertel procede alla risoluzione anticipata del contratto solo dopo aver ricevuto dal contraente i seguenti documenti:

- **in caso di vendita o consegna in conto vendita:** l'atto di vendita o l'attestazione di consegna in conto vendita;
- **in caso di demolizione del veicolo:** la copia del certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato;
- **in caso di cessazione della circolazione o di esportazione definitiva del veicolo:** l'attestazione del P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) che certifica la restituzione della carta di circolazione/documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo e della targa di immatricolazione.

Ricevuti i documenti Genertel mette a disposizione dell'assicurato il premio non usufruito, escluse imposte e contributo S.S.N., per 12 mesi.

Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

In caso di vendita del veicolo, il contraente deve avvisare subito Genertel se cede al compratore anche il contratto di assicurazione, fornendo tutte le indicazioni necessarie per l'emissione dell'appendice di cessione. Il contratto ceduto non può essere sospeso. Il contratto ceduto resta valido fino alla sua naturale scadenza, dopodiché Genertel non rilascia l'attestato di rischio e deve essere stipulato un contratto nuovo. Non vengono accettate richieste di variazione sui contratti ceduti.

⁴ Art. 47 del Codice della strada "Classificazione dei veicoli"



Art. 8 - Tutela del contraente in caso di furto del veicolo

In caso di furto del veicolo il contraente deve darne immediata comunicazione a Genertel insieme alla copia della denuncia presentata all'autorità competente.

L'assicurazione non ha effetto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia.

Se il contraente non vuole trasferire il contratto su un altro veicolo o non vuole sospendere lo stesso, Genertel rimborsa l'eventuale premio non usufruito della sola garanzia R.C.A., al netto delle imposte e del contributo obbligatorio al S.S.N.

Art. 9 - Sospensione temporanea del contratto e sua riattivazione

Se il contratto ha durata non inferiore all'anno e nessun vincolo a favore di società di leasing o di finanziarie, il contraente ha il diritto di sospenderlo temporaneamente, facendone richiesta a Genertel e impegnandosi non utilizzare i documenti assicurativi ricevuti (certificato di assicurazione e Certificato Internazionale di Assicurazione - ex Carta Verde) e a distruggerli se li ha ricevuti in formato cartaceo. Se li utilizza o non li distrugge, Genertel può rivalersi per recuperare gli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data di sospensione.

La sospensione non è ammessa il giorno della scadenza contrattuale.

Se il contraente non riattiva il contratto entro 12 mesi, questo viene considerato risolto e il premio non goduto resta a Genertel; negli altri casi il contratto viene riattivato a partire dalle ore 24 della data indicata dal contraente.

La riattivazione può avvenire online - sul sito www.genertel.it o tramite l'app Genertel - o telefonicamente. Se la riattivazione avviene telefonicamente il contraente deve a Genertel un importo supplementare di **30 euro** (comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale). Se il periodo di sospensione è superiore a 30 giorni, la data di scadenza del contratto viene prorogata di un periodo pari a quello della sospensione.

Art. 10 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i Suoi dati personali (1), da Lei forniti, anche nel caso di registrazione in audio/videoconferenza, o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertel S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza; ⁽²⁾
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di antiriciclaggio); ⁽²⁾
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati; ⁽²⁾
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative; ⁽²⁾
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere;
- (vi) per monitorare e migliorare la qualità dei servizi a Lei resi mediante la registrazione delle conversazioni telefoniche.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alle lettere (iv) e (vi) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative, a porre in essere una corretta gestione e a monitorare e poter dimostrare la certezza delle prestazioni e la qualità dei servizi erogati. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio nonché rispondente ad obbligo normativo in relazione ai dati acquisiti durante l'audio/videoconferenza ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste

e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere. Inoltre, La informiamo che qualora aderisca ad un contratto di assicurazione telematico, la Compagnia comunicherà al provider di servizi telematici i dati necessari (dati anagrafici e dati del veicolo) per l'attivazione dei relativi servizi, ed acquisirà dallo stesso, nel corso del presente contratto, dati relativi all'utilizzo del veicolo assicurato (chilometraggio e tipi di strade percorse, coordinate spazio-temporali, accelerazioni/frenate ed altre informazioni rilevate dal dispositivo prescelto, cioè "scatola nera" o dispositivo telematico collegato allo smartphone), che saranno trattati per fini statistici, di tariffazione e, in caso di "scatola nera", per permettere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro. Tali dati, che saranno utilizzati per tracciare la posizione geografica del veicolo al solo fine di ottenere una corretta ricostruzione della dinamica del sinistro o per fornire i servizi descritti in contratto, potranno essere comunicati a terzi per le finalità e nei limiti di quanto sopra indicato. La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione del contratto.

Diritto dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertel S.p.A., via Machiavelli 4, 34132 Trieste; e-mail: privacy@genertel.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a "RPD.it@generali.com" e/o via posta ordinaria all'indirizzo "RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchese 14 31021".

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente, per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore.

Comunicazione dei Dati

I Suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure, anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE (3).

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa (4), alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa. Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente, anche a mezzo di pubblicazione sul



sito internet della Compagnia www.genertel.it.

Il sito www.genertel.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie di profilazione, impiegati per migliorare l'esperienza di navigazione sul sito e sull'app e per promuovere prodotti e servizi. Accettando la cookie policy presente nel banner, Lei autorizza Genertel all'uso dei cookie e al loro trasferimento ai nostri partner di tracking on line, che per la Compagnia eseguono i seguenti trattamenti:

- tracciano le visite al sito e all'app dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc), per servizi pubblicitari e di profilazione;
- supportano l'attività di accertamento della responsabilità in caso di eventuali illeciti, in particolare di natura informatica, ai danni del sito, dell'app o dei clienti della Compagnia;
- personalizzano i contenuti del sito web e dell'app in funzione della provenienza dell'utente e del suo comportamento.

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, immagine, audio acquisiti durante l'audio/videoconferenza, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.

2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.

3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevenienza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

Art. 11 - Legge applicabile, oneri fiscali, Foro competente e lingua utilizzata

Al contratto è applicabile la legge italiana e gli oneri fiscali sono a carico del contraente. Il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio del contraente o dell'assicurato. Per tutte le informazioni relative al contratto viene utilizzata solo la lingua italiana.

Art. 12 - Modalità di reclamo

A Genertel

Eventuali reclami possono essere presentati a Genertel con le seguenti modalità:

- Con **lettera** inviata a Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Unità Quality;
- Tramite il **sito internet** di Genertel www.genertel.it, nella sezione Reclami;
- Via **email** all'indirizzo quality@genertel.it;

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Servizio Tutela Rischi - Unità Quality.

**> COME POSSO
PRESENTARE I
RECLAMI E RISOLVERE
LE CONTROVERSIE?**

Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli agenti e dei loro dipendenti e collaboratori.

I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all'intermediario e saranno gestiti da loro. Se il reclamo perviene a Genertel, Genertel provvede a trasmetterlo senza ritardo all'intermediario interessato e ne dà contestuale notizia al reclamante.

All'IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi a **IVASS**, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it.

Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i consumatori - Reclami".

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato a Genertel o all'intermediario e dell'eventuale riscontro fornito;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Art. 13 - Adempimento delle obbligazioni economiche da parte di Genertel

Genertel estingue le proprie obbligazioni relative a rimborsi di premio e pagamenti di sinistri - anche in regime di risarcimento diretto - tramite bonifico bancario o postale a favore dell'avente diritto.

Art. 14 - Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

In caso di controversie in materia di contratti assicurativi, è necessario rivolgersi a un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n 98).

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli o natanti, è necessario attivare la negoziazione assistita con il supporto di un legale, perché prevista come condizione di procedibilità dalla legge.

Nei casi particolari di contenzioso R.C.A., previsti dall'Accordo ANIA del 2001 con le Associazioni dei Consumatori, è possibile attivare preliminarmente la procedura della conciliazione paritetica.

In caso di controversia che riguarda la garanzia Assistenza Legale, se l'assicurato non concorda con Genertel in merito alla gestione del sinistro, può chiedere l'avvio di una procedura arbitrale per valutare la correttezza del parere espresso da Genertel.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network/members-fin-net-country_it - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Art. 15 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria della R.C.A., Genertel non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o fornire una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare il sinistro o fornire la prestazione espone Genertel a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.



SEZIONE 1 > RESPONSABILITÀ CIVILE

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel assicura i rischi della Responsabilità Civile per cui è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a pagare le somme che per capitale, interessi e spese sono dovute come risarcimento di danni causati involontariamente a terzi dalla circolazione del veicolo assicurato in aree pubbliche o equiparate, con il limite del massimale indicato in polizza. Genertel garantisce inoltre la responsabilità dell'assicurato per i danni causati involontariamente a terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, se questi sono omologati, sono parte integrante del veicolo assicurato e sono previsti nella sua destinazione funzionale. Restano valide le esclusioni e le limitazioni previste agli artt. 1.3 - Eventi non assicurati e 1.5 - Esclusioni.

CHI PUÒ GUIDARE IL VEICOLO ASSICURATO?

La polizza può essere personalizzata in base alle caratteristiche dei conducenti del veicolo. I tipi di guida possibili sono:

- esperto (solo conducenti di età maggiore o uguale ai 26 anni);
- inesperto (conducente principale di età inferiore ai 26 anni).

La garanzia opera chiunque sia il conducente al momento del sinistro, ma se il contraente ha dichiarato che il veicolo non viene mai guidato da un conducente di età inferiore ai 26 anni (c.d. conducente inesperto) si applica la franchigia prevista in polizza.

SONO ASSICURATI ANCHE RISCHI DI RESPONSABILITÀ CIVILE DIVERSI DA QUELLA OBBLIGATORIA?

Art. 1.2 - "Sicurezza comunque"

Oltre alla Responsabilità Civile obbligatoria Genertel assicura, con lo stesso massimale e senza aumento del premio, i danni causati involontariamente a terzi che derivano:

- a) dalla circolazione del veicolo in aree private (escluse le aree aeroportuali);
- b) da un rimorchio regolarmente trainato dal veicolo assicurato;
- c) dal gancio di traino del veicolo assicurato;
- d) da un passeggero del veicolo (c.d. "Responsabilità Civile dei terzi trasportati").

Genertel assicura anche i danni causati a terzi dall'incendio del veicolo in aree private, escluse le aree aeroportuali (c.d. "Ricorso Terzi"), con il limite del 3% del massimale indicato in polizza e comunque non oltre un limite di 500.000 euro per anno assicurativo.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 1.3 - Eventi non assicurati

L'assicurazione non opera quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

L'assicurazione non opera inoltre per i danni determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente. In tal caso, Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque pagati a terzi.

Il conducente del veicolo responsabile del sinistro non è considerato terzo ed è escluso dalla copertura della garanzia R.C.A.

L'assicurazione non opera per i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti o affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivono con questi o sono a loro carico perché l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
3. se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE?

Segnala l'incidente

- 1 indossa l'apposito giubbotto catarifrangente prima di scendere dal veicolo per mettere il segnale di emergenza;
- 2 non muovere o tentare di curare i feriti, specie se non sono coscienti e richiedi l'intervento della Polizia Stradale o dei Carabinieri, indicando il luogo dell'incidente e le condizioni delle persone coinvolte. L'autorità interpellata attiverà i mezzi di soccorso necessari.

Documenta l'incidente

- 1 cerca di individuare eventuali testimoni e raccogliane le generalità;
- 2 se disponi di un cellulare dotato di fotocamera, scatta delle foto che ritraggano lo stato dei luoghi dell'incidente e i danni alle auto, moto o altri veicoli coinvolti. Ricorda di fotografare anche le targhe dei veicoli.

Compila il Modulo Blu

- compila con attenzione il **Modulo Blu** insieme alla controparte e firmatelo entrambi. Se non siete d'accordo apponi solo la tua firma nell'apposito spazio; il Modulo Blu vale in ogni caso come denuncia del sinistro. Se non hai in auto il Modulo Blu puoi compilarlo anche in seguito, ed eventualmente incontrare nuovamente la controparte per firmarlo insieme. Per tutti i dettagli vedi la Sezione 9.

Avvia la procedura di risarcimento

- per ricevere assistenza e avviare la procedura invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento attraverso la sezione **denuncia on line** del sito www.genertel.it o **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per qualsiasi dubbio chiama il **numero verde 800.20.20.40** o attiva una **chat on line** con i nostri consulenti sul sito www.genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 9.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'app Genertel per ios o android e **denunci il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

COME EVOLVE LA MIA CLASSE BONUS MALUS?

> CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE È PRESTATO LA GARANZIA R.C.A.?

Art. 1.4 - Classe di merito e attestazione dello stato di rischio

In prossimità della scadenza della polizza annuale, Genertel mette a disposizione l'attestazione dello stato di rischio. La classe di assegnazione è calcolata in base alla presenza o meno di sinistri pagati, anche in parte, nel periodo di osservazione.

Per lo scatto in malus sono presi in considerazione i sinistri per cui è stata accertata la responsabilità principale dell'assicurato.

I sinistri pagati con responsabilità paritaria dell'assicurato minore o uguale al 50% non comportano il malus, ma vengono annotati nell'attestazione con l'indicazione della percentuale di responsabilità. Se ci sono più incidenti con responsabilità paritaria vengono sommate le loro percentuali e, se viene raggiunta la soglia del 51% nell'arco degli ultimi 5 anni di osservazione della sinistrosità, si procede all'applicazione del malus.

L'eventuale franchigia prevista in contratto è dovuta dal contraente da quando Genertel paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).

L'evoluzione della classe universale ha il seguente funzionamento:

- se non ci sono sinistri è prevista la discesa di una classe;
- se c'è un solo sinistro è prevista la risalita di due classi;
- dal secondo sinistro in poi è prevista la risalita di tre classi.

La classe massima è sempre la 18 e la minima sempre la 1.

Lo stesso meccanismo è previsto per l'evoluzione della classe di merito Genertel, che prevede però la classe minima -1. L'attestazione riporta, oltre alla classe di merito Genertel, anche la classe di conversione universale (CU). Per le regole di assegnazione della classe universale, di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel e di invio dell'attestato di rischio si rimanda a quanto indicato nell'Allegato 1.

POSSO EVITARE L'EVOLUZIONE IN MALUS IN CASO DI INCIDENTE CON COLPA?

L'assicurato evita l'evoluzione in malus se rimborsa gli importi pagati da Genertel a titolo definitivo per i sinistri che l'hanno causata. È possibile rimborsare anche solo alcuni dei sinistri pagati; in questo caso l'evoluzione in malus si applica solo per i sinistri che non sono



stati rimborsati.

Per i sinistri pagati in regime di risarcimento diretto⁵, la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a:

CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Stanza di compensazione
Via Yser, 14 – 00198 ROMA
tel. 06.85.796.530
fax 06.85.796.546/547
email rimborsistanza@consap.it
sito internet www.consap.it

In alternativa è sempre possibile inviare una email a protezione.bonus@genertel.it: in questo modo è Genertel che provvede a inoltrare la richiesta a Consap per conto dell'assicurato.

Se hai bisogno di **maggiori informazioni per evitare l'evoluzione in malus** sulla tua polizza puoi contattarci all'indirizzo **email** protezione.bonus@genertel.it o via **fax** allo 041.33.62.344.



> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 1.5 - Esclusioni

L'assicurazione non opera per i sinistri:

- che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada⁶;
- che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione/documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.

In tutti i casi sopra citati Genertel può agire in rivalsa per gli eventuali danni comunque liquidati a terzi.

L'assicurazione non opera inoltre:

- in caso di trasporto merci, per i danni causati alle cose trasportate o in consegna;
- in caso di trasporto di merci pericolose o lubrificanti, per i maggiori danni che derivano dal materiale trasportato;
- in caso di operazioni di carico e scarico, per i danni causati alle persone che prendono parte alle operazioni o sono trasportate sul veicolo assicurato;
- per danni da carico e scarico di sostanze pericolose o lubrificanti.

Art. 1.6 - Franchigia

Se in contratto è prevista una franchigia, questa è dovuta dal contraente da quando Genertel paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto, da quando l'assicurazione della controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte).



COME FUNZIONA LA FRANCHIGIA?

Esempio di franchigia

Massimale assicurato: 10.000.000 euro

Franchigia: 500 euro

Ammontare del danno: 5.000 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 4.500 euro (ovvero l'ammontare del danno detratta la franchigia)

Parte di danno a carico dell'assicurato: 500 euro

⁵ Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private

⁶ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

SEZIONE 2 > FURTO E INCENDIO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i **danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato**, compresi gli accessori stabilmente fissati, se si verifica uno dei seguenti eventi:

- furto o tentato furto** del veicolo, di sue parti o di oggetti in esso contenuti. Il furto di apparecchi multimediali non di serie è indennizzato solo se sono stabilmente fissati al veicolo, fino a un massimo di **1.250 euro** e sempre nei limiti della somma assicurata. In questi casi il contraente deve dimostrare l'esistenza dei beni sottratti presentando a Genertel la documentazione relativa all'acquisto;
- incendio** con sviluppo di fiamma, anche se causato da atti di vandalismo. Vengono inoltre indennizzate:
- le **spese di custodia o di parcheggio**, con il massimo di **500 euro** per evento, che si rendono necessarie se si verifica uno dei seguenti casi:
 - il veicolo viene ritrovato dopo un furto;
 - il veicolo viene sequestrato dalle autorità dopo un incendio;
- la **perdita dell'imposta di proprietà** (c.d. "bollo") non utilizzata in caso di furto del veicolo, se viene assicurato con Genertel un nuovo veicolo dello stesso tipo, acquistato in sostituzione di quello assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Furto e Incendio non opera per i sinistri determinati da dolo o colpa grave dell'assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- da furto o tentato furto che avvengono in conseguenza di atti di vandalismo;
- determinati da furto totale o parziale del veicolo agevolato da:
 - mancata chiusura;
 - presenza di congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo al suo interno;
 - presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo.
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 2.4 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danneggiamento del veicolo assicurato a seguito di furto

Somma assicurata: 20.000 euro

Danno a seguito del sinistro: 1.000 euro

Scoperto: 5% (euro $1.000 \times 5\% = 50$ euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 750 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI FURTO?

Fai immediatamente denuncia alle autorità

- l'autorità interpellata attiverà i mezzi necessari per cercare di ritrovare il tuo veicolo.

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia **entro 3 giorni** denuncia dell'evento **via email** all'indirizzo **sinistri@genertel.it** insieme alla denuncia fatta all'autorità. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.



COSA FACCIO IN CASO DI INCENDIO?

Segnala l'incendio

- allontanati il più possibile dal veicolo e richiedi l'intervento dei Vigili del Fuoco indicando loro il luogo dell'incidente.

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la Sezione 10.

COSA FACCIO SE IL MIO VEICOLO VIENE RITROVATO?

Art. 2.5 - Ritrovamento del veicolo o di sue parti

Se l'assicurato scopre che il veicolo rubato o alcune sue parti sono stati ritrovati, deve informare subito Genertel e inviare la documentazione rilasciata dalle autorità, anche se Genertel ha già inviato la quietanza di pagamento. Se il veicolo viene recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato può rientrarne in possesso entro 7 giorni dalla notizia del ritrovamento. In questo caso deve rimborsare a Genertel l'importo liquidato per il furto del veicolo. Se invece l'assicurato non vuole conservare la proprietà del veicolo, Genertel può venderlo e trattenerne il ricavato come parziale rimborso dell'indennizzo.

SEZIONE 3 > DANNI AL VEICOLO (MINIKASKO E KASKO)

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza i danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato, compresi gli accessori stabilmente fissati, a seguito di un evento avvenuto durante la circolazione del veicolo in aree pubbliche o private, escluse le aree aeroportuali. Gli eventi assicurati dalla garanzia Danni al veicolo sono:

- se acquistata la **Minikasko**: collisione con veicolo a motore immatricolato e identificato, anche se non assicurato.
- se acquistata la **Kasko**: stessi eventi previsti dalla Minikasko, con in più:
 - a) urto del veicolo contro ostacoli mobili o fissi;
 - b) urto di oggetti contro il veicolo;
 - c) uscita di strada o ribaltamento.

Genertel rinuncia al diritto di surroga⁷ nei confronti dei seguenti soggetti:

- il conducente del veicolo;
- i trasportati;
- i familiari e i dipendenti dell'assicurato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Danni al veicolo (Minikasko e Kasko) non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada⁸;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- f) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;

⁷ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

⁸ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

g) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 3.4 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danni al veicolo (Minikasko e Kasko)

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro

Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 1.750 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AL VEICOLO?

Fai immediatamente denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 3.1 > TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI

La garanzia opera solo se viene acquistata.

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Legale. La garanzia non può essere abbinata alle garanzie Kasko o Minikasko.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel, in seguito a una collisione con un veicolo a motore identificato ma non assicurato, garantisce:

- il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato;
- l'indennizzo, fino a un massimo di 5.000 euro, delle spese mediche sostenute dopo l'eventuale infortunio subito dal legittimo conducente.

Genertel paga i danni al veicolo a condizione che i danni vengano riparati, e l'assicurato deve quindi presentare la fattura della riparazione; solo se la riparazione è antieconomica l'assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell'evento, come determinato dall'articolo 10.3 - Calcolo dell'ammontare del danno, sempre con il limite della somma assicurata. La riparazione è antieconomica quando il costo per riparare il veicolo è superiore al valore commerciale del veicolo.

La garanzia opera se:

- l'assicurato non ha alcuna responsabilità nella causa del sinistro e ne fornisce prova con la presentazione del verbale o del rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) se compilato e firmato da entrambe le parti;
- il sinistro avviene in Italia;
- il sinistro non avviene in aree aeroportuali;
- il veicolo del responsabile è identificato e immatricolato in Italia;
- il sinistro coinvolge esclusivamente 2 veicoli;
- il diritto al risarcimento verso i terzi e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada non è prescritto quando l'indennizzo è liquidato.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.1.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Tutela danni da veicoli non assicurati non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.1.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;



- in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada⁹;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti;
- f) che avvengono in conseguenza di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione;
- g) che avvengono in conseguenza dello sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 3.1.4 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di tutela danni da veicoli non assicurati

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del sinistro: 2.000 euro

Scoperto: 10% (euro 2.000*10%= 200 euro) con un minimo di 250 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 1.750 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 250 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

C'È QUALCHE DOVERE A MIO CARICO?

Art. 3.1.5 - Obblighi a carico dell'assicurato

L'assicurato cede a Genertel i propri diritti nei confronti dei civilmente responsabili¹⁰ e in particolare nei confronti del Fondo Garanzia Vittime della Strada.

L'assicurato ha questo obbligo limitatamente:

- ai danni che sono oggetto di questa garanzia;
- all'entità dell'indennizzo che ha ricevuto.

L'assicurato mantiene invece la facoltà di agire verso i responsabili e verso il Fondo di Garanzia Vittime della Strada:

- per quanto non è coperto da questa garanzia;
- per l'eventuale eccedenza rispetto all'indennizzo ricevuto.

L'assicurato deve interrompere i termini di prescrizione nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada fino a che Genertel non paga l'indennizzo. Se non lo fa, rischia di perdere in tutto o in parte il diritto all'indennizzo.



COSA FACCIO IN CASO DI INCIDENTE CON VEICOLO NON ASSICURATO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti. Compila inoltre il Modulo Blu e fallo firmare alla controparte.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

In caso di infortunio conserva tutta la documentazione medica e le ricevute delle spese sostenute.

⁹ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

¹⁰ Art. 1916 "Diritto di surrogazione dell'assicuratore" del Codice Civile

SEZIONE 3.2 > COLLISIONE ANIMALI SELVATICI

La garanzia opera solo se viene acquistata.

La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Legale. La garanzia non può essere abbinata alle garanzie Kasko o Minikasko.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.2.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel garantisce il costo della riparazione dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato dopo un urto o una collisione con animali selvatici, avvenuti in Italia, su una strada asfaltata aperta al pubblico, con il limite della somma assicurata. In autostrada la garanzia opera solo in caso di collisione contro volatili.

Questa garanzia è prestata esclusivamente alla condizione che i danni siano riparati; solo se la riparazione è antieconomica, l'assicurato ha diritto al valore del veicolo al momento dell'evento, così come determinato dall'articolo 10.3 - Calcolo dell'ammontare del danno, con il limite della somma assicurata.

Il danno è indennizzato, nei limiti indicati in contratto, solo se vengono presentati il verbale o il rapporto delle autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale o equivalente) intervenute sul luogo del sinistro, che devono inequivocabilmente certificare il verificarsi di un evento previsto da questa garanzia.

Genertel rimborsa inoltre, fino a 250 euro per evento, le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di animali vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione della clinica veterinaria o delle Forze dell'Ordine).

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.2.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Collisione animali selvatici non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.2.3 - Esclusioni

La garanzia non opera se il conducente viene sanzionato¹¹ per non essersi fermato e aver messo in atto tutte le misure necessarie per soccorrere tempestivamente gli animali danneggiati. Sono esclusi i danni:

- che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹²;
- che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.

Art. 3.2.4 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di collisione con animali selvatici

Somma assicurata 2.000 euro

Danni a seguito del sinistro 1.000 euro

Scoperto 10% (euro 1.000*10%= 100 euro) con un minimo di 150 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 850 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 150 euro (perché lo scoperto del 10% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).

¹¹ Art. 189 comma 9 bis "Comportamento in caso di incidente" del Codice della Strada

¹² Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



COSA FACCIO IN CASO DI COLLISIONE CON UN ANIMALE SELVATICO?

Chiama le autorità

- perché intervengano sul luogo dell'incidente e verbalizzino l'accaduto. Solo così avrai la prova di quanto è accaduto e potrai procedere alla riparazione dei danni entro i limiti stabiliti.

Fai immediatamente denuncia

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento corredato dal verbale **via email** all'indirizzo sinistri@genertel.it. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 4 > ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI

La garanzia opera solo se acquistata. La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Furto e Incendio.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel garantisce l'indennizzo dei danni diretti e materiali subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio o altri atti di vandalismo: il danno dovrà essere riconducibile a questi eventi e non a un possibile evento da circolazione;
- uragani, trombe d'aria, grandine, frane, smottamenti;
- rottura del parabrezza, lunotto posteriore, vetri laterali e tetto panoramico dovuta a causa accidentale.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.2 - Eventi non assicurati

La garanzia Atti vandalici, Eventi atmosferici e Cristalli non opera per i sinistri determinati da dolo dell'assicurato, del contraente, delle persone conviventi con loro, dei loro dipendenti, dei trasportati o delle persone incaricate alla guida o riparazione o custodia del veicolo;

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni che avvengono in conseguenza di:

- terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti, slavine, valanghe;
- atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- sviluppo, comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività.

Art. 4.4 - Scoperto e minimo

A carico dell'assicurato rimane lo scoperto indicato in contratto. Questo importo non può essere comunque inferiore al minimo non indennizzabile previsto in polizza.



COME FUNZIONANO LO SCOPERTO E IL MINIMO?

Esempio di scoperto e minimo in caso di danni al veicolo per atti vandalici

Somma assicurata: 20.000 euro

Danni a seguito del sinistro: 3.000 euro

Scoperto: 5% (euro 3.000*5%= 150 euro) con un minimo di 350 euro

Parte di danno a carico di Genertel: 2.650 euro

Parte di danno a carico dell'assicurato: 350 euro (perché lo scoperto del 5% del danno è inferiore al minimo non indennizzabile).



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI O ATTI VANDALICI?

Fai immediatamente denuncia

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistri@genertel.it. In caso di atto vandalico occorre inviare anche la **denuncia presentata alle autorità**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.



COSA FACCIO IN CASO DI DANNI AI CRISTALLI?

In caso di danno ai cristalli porta il tuo veicolo presso un centro carglass®

- **nessuna denuncia!** Il centro carglass® provvederà a riparare il danno interfacciandosi direttamente con Genertel, liberandoti così da qualsiasi adempimento burocratico. In più, rivolgendoti presso un centro carglass®, se il danno ai cristalli non comporta la sostituzione degli stessi non paghi nulla quando il costo della riparazione non supera i 100 Euro. Puoi trovare il centro carglass® più vicino a te sul sito internet www.carglass.it.

SEZIONE 5 > ASSISTENZA LEGALE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel fornisce all'assicurato:

- a) l'**assistenza stragiudiziale e giudiziale** necessaria alla sua tutela **in sede civile**, se durante la circolazione del veicolo assicurato avviene un incidente stradale che provoca all'assicurato un danno materiale e/o fisico documentato. La causa del danno deve essere una delle seguenti:
 - la condotta di un terzo;
 - un'azione compiuta da un terzo;
 - le condizioni della strada.
- b) l'**assistenza giudiziale** se l'assicurato è indagato e/o imputato in un **procedimento penale** per un incidente stradale che avviene durante la circolazione del veicolo assicurato.

In entrambi i casi la garanzia opera per incidenti che avvengono durante il periodo di validità del contratto.

Art. 5.2 - Contenuto dell'assicurazione

Genertel, quando ottiene tutta la documentazione necessaria alla valutazione del caso:

1. svolge lo studio accurato della pratica per stabilire, innanzitutto, se esistono i presupposti giuridici e se la richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile civile è fondata.

Se questa fase di studio ha esito positivo, Genertel:

2. anticipa all'assicurato fino a **500 euro** le spese documentate relative:
 - al soccorso del mezzo danneggiato;
 - al ripristino del mezzo danneggiato;
 - al danno fisico subito.

Questo anticipo è unico per ciascun sinistro e l'assicurato deve restituirlo a Genertel se ottiene la liquidazione totale o parziale dei danni da parte del responsabile civile;

3. si attiva nei confronti degli enti preposti se l'incidente accade all'interno dello Spazio Economico Europeo (Consap) o avviene in Italia con una controparte estera (Uci);
4. svolge le attività ritenute necessarie per ottenere nel modo più rapido e in via bonaria il recupero dei danni subiti dall'assicurato. Per farlo si rivolge a consulenti e periti esterni per particolari esigenze tecniche e, quando è necessario, provvede al recupero dei verbali redatti dalle autorità;
5. se la trattativa ha esito sfavorevole, assume a proprio carico, fino all'importo indicato in contratto, le eventuali spese documentate:
 - a) per l'intervento del legale;
 - b) per l'intervento del perito d'ufficio (C.T.U.);
 - c) per l'intervento del consulente tecnico di parte (C.T.P.);
 - d) pagate a favore della controparte.

Genertel non assume a proprio carico il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie.

Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza; questo massimale è da intendersi unico quando la garanzia viene attivata sia per la difesa penale dell'assicurato, sia per il recupero del danno in sede civile.

Art. 5.3 - Gestione del sinistro

Le garanzie operano solo per i sinistri per cui gli incarichi a legali e/o periti sono già stati autorizzati da Genertel per ogni stato della controversia e grado di giudizio.

Dopo la denuncia del sinistro, ogni accordo rivolto a chiudere la controversia deve essere



prima concordato con Genertel, **in caso contrario l'assicurato risponde di tutte le spese sostenute da Genertel per la gestione della pratica.**

Se non è possibile definire la trattativa in via bonaria, Genertel propone all'assicurato di affidare la pratica a un legale nei seguenti casi:

- **quando le pretese dell'assicurato presentano possibilità di successo;**
- **quando è necessaria la difesa penale.**

L'assicurato può scegliere se farsi assistere dal legale proposto da Genertel o se nominarne uno a sua scelta. L'eventuale nomina di un secondo legale che si affianca al primo non comporta alcuna spesa a carico di Genertel.

L'assicurato deve comunicare per iscritto a Genertel se:

- dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare da Genertel, decide di revocargli il mandato e di nominarne un altro;
- il legale nominato rinuncia al mandato.

In entrambi i casi nella comunicazione vanno indicate le motivazioni che hanno portato alla revoca o alla rinuncia del mandato. Genertel si riserva di valutare se a seguito della sostituzione sussistono ancora i presupposti per affidare la pratica al nuovo legale.

Le spese legali sono a carico di Genertel sempre e solo nei limiti del massimale di polizza (massimale unico anche in caso di intervento di più legali). Genertel richiede però l'invio della parcella con la descrizione dettagliata dell'attività svolta dal legale. L'assicurato non deve effettuare alcun pagamento o anticipo nei confronti del legale che ha scelto.

Il legale che gestisce la pratica non può avviare alcuna azione giudiziaria, civile o penale, senza essere stato prima autorizzato da Genertel. Se Genertel non ha dato il proprio benestare non è tenuta al pagamento o al rimborso di spese, diritti e onorari.

Il legale incaricato deve aggiornare periodicamente Genertel sullo stato della controversia, anche con l'invio di copia degli atti processuali, e deve includere i propri onorari e le proprie spese nell'importo richiesto al responsabile civile.

Genertel non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art. 5.4 - Anticipi sulle spese civili e penali

Genertel non paga alcun acconto per diritti, onorari e spese al legale incaricato, ma anticipa, entro il massimale di polizza e dopo che è stata presentata la documentazione delle spese:

- le spese borsuali relative alla sola fase giudiziale;
- le eventuali spese sostenute per le perizie precedentemente autorizzate da Genertel, relative a consulenze tecniche.

Gli onorari del legale possono essere liquidati solo a conclusione del primo grado di giudizio.

Art. 5.5.1 - Esiti della vertenza e recupero delle spese in sede civile

Esito favorevole della fase giudiziale o stragiudiziale

Se l'assicurato ottiene dalla controparte il pagamento parziale o totale del danno che ha subito, tutte le somme che gli sono state pagate o che ha recuperato a titolo di capitale e interessi rimangono a lui, mentre quelle pagate a titolo di spese e onorari vanno al legale. Di conseguenza Genertel non deve pagare alcuna somma integrativa in favore del legale, che deve sempre includere i suoi onorari nella richiesta danni rivolta alla controparte. Se la controversia ha esito favorevole, il legale incaricato o l'assicurato devono restituire le somme che Genertel ha anticipato a titolo di spese borsuali e peritali (perizie d'ufficio o di parte), recuperate dalla controparte responsabile.

Quando, nonostante l'esito favorevole della controversia, è di fatto impossibile recuperare quanto dovuto dalla controparte (casi di insolvenza delle spese), onorari e spese del legale vengono rimborsati sulla base della sentenza del giudice o, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale o ha compensato le spese legali tra le parti, sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. Quando l'accordo per chiudere la controversia non prevede il riconoscimento delle spese legali, Genertel, se preventivamente informata, valuta l'eventuale liquidazione degli onorari calcolati come sopra indicato.

Esito sfavorevole della fase stragiudiziale

Se non viene concesso il benestare alla fase giudiziale e la fase stragiudiziale ha un esito sfavorevole, gli onorari e le spese del legale incaricato restano a carico di Genertel e vengono calco-

lati sulla base dei valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione, con il limite massimo di **1.000 euro**. Nessun rimborso delle spese legali è invece dovuto se alla fase stragiudiziale segue quella giudiziale.

Esito sfavorevole della fase giudiziale

Se la fase giudiziale ha esito negativo, le spese legali e quelle per le perizie che devono essere pagate alla controparte vengono liquidate in base alla sentenza. Quelle da rimborsare al legale incaricato vengono invece calcolate secondo i valori medi previsti dalle norme sulla determinazione dei compensi in vigore al momento della loro liquidazione. In ogni caso le spese vengono pagate entro il massimale di polizza. Le spese legali e quelle relative alle perizie vengono rimborsate alla fine della causa, sulla base della parcella che deve essere compilata in dettaglio, intestata e presentata a Genertel.

Procedimento di mediazione

Quando viene attivato un procedimento di mediazione, il legale nominato anticipa le spese di mediazione ed è suo onere recuperare le stesse, assieme ai suoi onorari, al momento dell'accordo conciliativo. Se l'assicurato e il legale nominato non accolgono la proposta presentata dal mediatore alla fine del procedimento e la stessa viene poi confermata dal giudice nominato nel successivo procedimento giudiziale, Genertel non deve corrispondere onorari e spese legali per la fase di mediazione.

Se la mediazione ha esito negativo e viene quindi proposta la causa, le spese e il compenso del legale relativi alla mediazione devono essere richiesti alla controparte. Resta valido che, se il giudice non ha indicato nella sentenza l'importo da rimborsare al legale, Genertel risponde solo delle spese e non degli onorari.

Art. 5.5.2 Procedimento penale e liquidazione delle spese

Il difensore deve aggiornare periodicamente Genertel su ogni stato e grado del procedimento penale, e informarla per tempo del rinvio a giudizio dell'assicurato.

Alla fine del procedimento penale il difensore deve inviare a Genertel una copia della sentenza o del decreto del giudice. Genertel provvede a liquidare gli onorari del penalista dopo aver visto la nota spese intestata all'assicurato redatta secondo i valori medi previsti dalle norme in vigore in materia di determinazione dei compensi al momento della loro liquidazione, e in ogni caso entro il massimale di polizza.

Tale massimale comprende gli oneri fiscali, previdenziali e le eventuali spese di perizia sostenute. Il penalista può affidarsi ai professionisti fiduciari di Genertel per consulenze e/o perizie. Gli onorari dei consulenti vengono in ogni caso detratti dal massimale previsto dalla polizza.



COSA FACCIO IN CASO DI NECESSITÀ?

Invia immediatamente la denuncia via email all'indirizzo assistenzalegale@genertel.it insieme a tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica. Scarica il [modulo di richiesta dal sito www.genertel.it](http://www.genertel.it). Per tutti i dettagli sui contenuti della denuncia vedi l'art. 10.5.

> CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.6 - Eventi non assicurati

La garanzia Assistenza Legale non opera in caso di violazioni civili o penali che derivano da dolo dell'assicurato o dalla sua partecipazione a tumulti popolari, atti di vandalismo o risse.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.7 - Esclusioni

La garanzia Assistenza Legale non opera:

- a) se la controparte promuove un'azione civile nei confronti dell'assicurato;
- b) in caso di controversie tra il conducente e i suoi trasportati, parenti o affini fino al 3° grado, o i suoi dipendenti o incaricati;
- c) in caso di controversie relative a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada (ad esempio ricorsi a multe o ammende);
- d) in caso di costituzione di parte civile;
- e) per il dissequestro del veicolo assicurato;
- f) in caso di difetti di fabbricazione del veicolo.
- g) per i sinistri che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla



- legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta; la garanzia vale però
- in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- h) per i sinistri che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹³;
- i) quando Genertel è anche assicuratore della controparte responsabile o deve indennizzare il danno patito dal cliente (come accade ad esempio se vengono attivate le garanzie Kasko, Minikasko, Infortuni del Conducente);
- l) quando l'incidente è disciplinato dalla procedura di risarcimento diretto¹⁴;
- m) se la controversia nasce per ottenere un indennizzo minore o uguale a 300 euro;
- n) per i sinistri che avvengono quando il veicolo partecipa a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- o) in caso di controversie legate a rapporti contrattuali (ad esempio: danni causati dal benzinaio, danni subiti a bordo di un traghetto, ecc.).

COSA ACCADE IN CASO DI DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO?

Art. 5.8 - Arbitrato

Se l'assicurato non concorda con Genertel sulla gestione del sinistro, può chiedere che venga avviata una procedura arbitrale per valutare se il parere espresso da Genertel è corretto.

Le spese di arbitrato sono a carico della parte perdente. In ogni caso, se l'assicurato vuole avviare una controversia contro terzi e la sua azione ha esito favorevole in tutto o in parte, ha diritto al rimborso delle spese legali che restano a suo carico, entro il massimale previsto dal contratto, anche se Genertel all'inizio ha espresso un parere non favorevole.

SEZIONE 6 > INFORTUNI DEL CONDUCENTE

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel indennizza, nei limiti stabiliti in contratto, gli infortuni subiti dal legittimo conducente del veicolo assicurato a seguito di un incidente stradale con colpa. La garanzia opera anche se il conducente non causa l'incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

Se l'incidente avviene in concorso di colpa e il conducente ottiene il risarcimento di parte del danno dalla controparte, l'indennizzo viene corrisposto solo per la quota di responsabilità del conducente assicurato.

Art. 6.2 - Rimborso spese di cura

Genertel indennizza fino all'importo indicato in contratto le spese di cura sostenute per:

- onorari dei chirurghi e dell'équipe operatoria;
- uso della sala operatoria;
- rette di degenza in istituti di cura;
- medicinali prescritti dal medico curante;
- onorari dei medici;
- accertamenti diagnostici;
- cure fisioterapiche e rieducative;
- applicazione di apparecchi tutori;
- cure di carattere estetico conseguenti l'infortunio.

¹³ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

¹⁴ Art. 149 "Procedura di risarcimento diretto" del Codice delle Assicurazioni Private

Art. 6.3 - Rimborso spese di viaggio per raggiungere un centro di alta specializzazione

Genertel indennizza le **spese di viaggio** (andata e ritorno) che l'assicurato sostiene per raggiungere un centro ospedaliero o un istituto di cura di alta specializzazione situato a più di 50 km dalla residenza dell'assicurato, fino a un massimo di **500 euro**. Sono escluse le eventuali spese di pernottamento e pasti.

Se tra la data di partenza e quella indicata nella documentazione medica risultano trascorsi più di 3 giorni, le spese di viaggio non vengono considerate pertinenti e quindi non vengono rimborsate. Se l'assicurato si reca presso il centro prescelto con propri mezzi viene riconosciuta una diaria chilometrica pari a **1 euro/Km** fino a un **massimo di 500 euro**. Per il calcolo della distanza viene preso in considerazione il percorso stradale più breve.

Art. 6.4 - Diaria per ricovero

Se l'infortunio subito dal conducente richiede il ricovero ospedaliero, Genertel paga l'indennità giornaliera indicata in contratto per ciascun giorno di ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Art. 6.5 - Diaria per convalescenza post ricovero

Se dopo un ricovero ospedaliero di almeno 2 giorni viene prescritta all'assicurato una certificazione medica per un periodo di convalescenza domiciliare, Genertel paga un'indennità giornaliera pari a quella indicata in contratto per la diaria da ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**.

La diaria è applicata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica.

Art. 6.6 - Diaria da ingessatura

Se l'infortunio subito dal conducente richiede l'ingessatura, Genertel riconosce l'indennità giornaliera per un importo pari a quello indicato in contratto per la diaria da ricovero fino a un **massimo di 30 giorni**. La diaria si calcola a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è calcolata a partire dal giorno di dimissione ospedaliera fino al **limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Se l'infortunio determina una convalescenza post ricovero, la diaria da ingessatura è calcolata a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza ma il periodo di convalescenza e quello di ingessatura non potranno superare complessivamente 30 giorni.

Art. 6.7 - Invalidità permanente

Se l'infortunio del conducente ha come conseguenza una invalidità permanente, Genertel paga un'indennità calcolata sulla somma indicata in contratto, in proporzione al grado di invalidità accertato. Non è previsto alcun indennizzo in caso di invalidità permanente inferiore o uguale al 5%. Se l'invalidità permanente supera il 5% viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte che supera questa soglia.

L'invalidità deve verificarsi entro un anno dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto.



COME FUNZIONA L'INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE?

Esempio di calcolo dell'indennizzo in caso di invalidità permanente

Somma assicurata per invalidità permanente: 50.000 euro

Invalidità permanente accertata: 15%

Percentuale di invalidità non indennizzabile: 5%

Invalidità permanente al netto della franchigia assoluta: 10% (15%-5%)

Indennizzo per invalidità permanente: 5.000 euro (euro 50.000 x 10%)

Art. 6.8 - Decesso

Se l'infortunio ha come conseguenza il decesso del conducente e questo si verifica entro un anno dal giorno del sinistro, Genertel paga agli eredi la somma assicurata eventualmente ridotta di quanto già versato a titolo di invalidità permanente.



Tutte le spese devono essere documentate. Conserva tutte le ricevute e la documentazione medica.



Genertel provvede al pagamento di quanto dovuto solo su presentazione dei **giustificativi di spesa in originale** (ad esempio ricevute, fatture, biglietti aerei ecc.) che attestano l'effettivo pagamento e di tutta la **documentazione medica**.

EVENTUALI PREESISTENTI PATOLOGIE POSSONO INFLUIRE SULL'INDENNIZZO?

Art. 6.9 - Criteri di indennizzabilità

Genertel riconosce l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se l'infortunio colpisce una persona che non è fisicamente integra e sana, non è indennizzabile ciò che è riconducibile a condizioni fisiche patologiche preesistenti o sopravvenute ma indipendenti dall'incidente stradale. Nei casi di mutilazioni o difetti fisici preesistenti, l'indennità per invalidità permanente è riconosciuta solo per le conseguenze dirette causate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra.

COME VIENE CALCOLATA LA PERCENTUALE DI INVALIDITÀ?

Art. 6.10 - Calcolo della percentuale di invalidità

La percentuale di invalidità si calcola in base alle percentuali indicate nella cosiddetta tabella "INAIL"¹⁵. La perdita assoluta e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se si tratta di minorazione, le percentuali della tabella vengono ridotte in proporzione alla funzionalità persa. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, le percentuali previste sono cumulabili fino a un massimo del 100%. In caso di mancinismo le percentuali di invalidità permanente stabilite per l'arto superiore destro valgono per l'arto superiore sinistro e viceversa.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 6.11 - Esclusioni

La garanzia non opera in caso di infortuni:

- che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹⁶;
- che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia entro **3 giorni** denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistri@genertel.it. Insieme alla copia del **certificato medico**. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 7 > BONUS AIUTO DOMESTICO

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

Genertel paga una diaria giornaliera, per gli infortuni subiti dal legittimo conducente a seguito di un incidente stradale con colpa, se l'infortunio comporta una delle seguenti conseguenze:

- ricovero ospedaliero;

¹⁵ Allegato 1 del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e sue successive modifiche intervenute fino alla data di decorrenza del contratto

¹⁶ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"

- ingessatura;
- un periodo di convalescenza domiciliare comprovato da certificazione medica successiva ad almeno 2 giorni di ricovero ospedaliero.

La **diaria giornaliera** ammonta a **50 euro** ed è dovuta **per un massimo di 30 giorni** a copertura delle spese sostenute per l'assunzione di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come:

- collaborazione familiare (colf);
- sorveglianza minori (baby-sitter);
- accudimento animali (dog-sitter).

Genertel paga quanto dovuto solo su presentazione di tutta la documentazione medica.

La garanzia opera anche se il conducente non causa l'incidente ma, pur agendo nelle sedi competenti, non ottiene alcun risarcimento.

La garanzia opera per un solo evento per anno assicurativo.

Art. 7.2 - Calcolo dei giorni di diaria

Diaria da ricovero

In caso di **ricovero ospedaliero** Genertel paga la diaria prevista per ciascun giorno di ricovero **fino a un massimo di 30 giorni**. Il giorno di dimissione non viene conteggiato e sono esclusi i ricoveri diurni (day hospital).

Diaria da ingessatura

In caso di **ingessatura**, Genertel paga la diaria prevista a partire dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino al giorno di rimozione. L'applicazione e la rimozione devono essere certificate da un medico. Se l'infortunio determina anche il ricovero ospedaliero, la diaria da ingessatura è riconosciuta a partire dal giorno di dimissione ospedaliera **fino al limite massimo complessivo di 30 giorni**.

Diaria da convalescenza post ricovero

In caso di ricovero ospedaliero di **almeno 2 giorni** a seguito del quale all'assicurato viene prescritto dalla struttura ospedaliera un periodo di convalescenza domiciliare dimostrato da certificazione medica, Genertel paga la diaria da convalescenza post ricovero a partire dal giorno di dimissione ospedaliera e per tutta la durata della degenza indicata nella certificazione medica, **per un massimo complessivo di 30 giorni**.

In caso di convalescenza post ricovero la diaria da ingessatura viene riconosciuta a partire dal giorno successivo alla fine della convalescenza.

Il periodo di ricovero, convalescenza e ingessatura **non può superare complessivamente 30 giorni**.

> COSA NON È ASSICURATO?

Art. 7.3 - Eventi non assicurati

La garanzia Bonus aiuto domestico non opera per i sinistri determinati da dolo del legittimo conducente, del proprietario o del contraente.

> CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 7.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) che avvengono quando il conducente non ha la patente di guida prevista dalla legge perché non l'ha mai conseguita, gli è stata ritirata o è scaduta. La garanzia vale però:
 - in caso di patente scaduta se il conducente, entro due mesi dalla data del sinistro, dimostra di averla rinnovata;
 - in caso di patente non ancora conseguita, durante l'esercitazione alla guida se questa avviene nel rispetto del Codice della Strada.
- b) che avvengono durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, incluse le prove ufficiali e le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
- c) che avvengono quando il conducente è sanzionabile perché guida sotto l'influenza di alcool, sostanze stupefacenti o psicofarmaci, come stabilito dal Codice della Strada¹⁷;
- d) che avvengono quando il veicolo assicurato non può circolare perché non è in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione;

¹⁷ Art. 186 "Guida sotto l'influenza dell'alcool" e Art. 187 "Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti"



e) che avvengono in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, maremoti, alluvioni, allagamenti.



COSA FACCIO IN CASO DI INFORTUNIO?

Avvia la procedura per l'indennizzo del danno

- invia entro 3 giorni denuncia dell'evento via email all'indirizzo sinistri@genertel.it, insieme alla copia del certificato medico. Per tutti i dettagli consulta la sezione 10.

SEZIONE 8 > PROTEZIONE IMPREVISTI TOP

La garanzia opera solo se viene acquistata.

> COSA È ASSICURATO?

Art. 8.1 - Rinuncia alla rivalsa per guida sotto l'influenza di alcool

Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.5 lettera b), se il sinistro avviene quando il conducente guida sotto l'influenza dell'alcool.

Art. 8.2 - Rinuncia alla rivalsa quando il veicolo non è in regola con la revisione

Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.5 lettera c), quando il sinistro avviene durante la circolazione di un veicolo non in regola da più di due mesi con le norme relative alla revisione.

Art. 8.3 - Rinuncia alla rivalsa per danni subiti dai terzi trasportati

Genertel rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1.5 lettera d), per i danni subiti dai terzi trasportati non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo.

Art. 8.4 - Danni alla tappezzeria

Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute per eliminare i danni causati all'interno del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali (il trasporto e il danno devono risultare da una dichiarazione dell'istituto di cura delle Forze dell'Ordine).

Art. 8.5 - Perdita chiavi

Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute in conseguenza di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni automatici di apertura delle portiere del veicolo. Sono inoltre indennizzabili le spese di sostituzione della serratura o del congegno con altro equivalente e le eventuali spese di sbloccaggio del sistema di apertura delle portiere.

Art. 8.6 - Ripristino box

Genertel rimborsa fino a 500 euro per evento le spese documentate sostenute per ripristinare il garage di proprietà danneggiato da incendio del veicolo assicurato.

Art. 8.7 - Rimborso spese di reimmatricolazione

In caso di perdita totale del veicolo assicurato per uno dei seguenti motivi:

- incendio;
- furto;
- incidente stradale.

Genertel rimborsa fino a 250 euro per evento le spese documentate sostenute dall'assicurato per immatricolare un altro veicolo dello stesso tipo, che sostituisce quello assicurato, solo se lo stesso viene assicurato con Genertel.

Art. 8.8 - Rimborso spese rifacimento patente a seguito di smarrimento, distruzione o furto

Genertel rimborsa forfettariamente, in seguito a presentazione della relativa denuncia alle autorità, l'importo di 25 euro a copertura delle spese di duplicazione sostenute dall'assicurato in seguito a smarrimento, distruzione o furto della sua patente di guida.

Art. 8.9 - Diaria per danni da interruzione dell'attività lavorativa

Se a seguito di un incidente stradale avvenuto durante l'attività lavorativa il conducente del veicolo (titolare dell'azienda o un suo dipendente) subisce un infortunio che comporta un ricovero ospedaliero e/o la prescrizione di un periodo di convalescenza domiciliare da parte di una struttura ospedaliera, Genertel liquida un'indennità giornaliera di **100 euro** per ciascun giorno di ricovero o di convalescenza prescritto, fino a un massimo di **15 giorni a titolo di contributo per i danni subiti dall'interruzione dell'attività lavorativa**.

Genertel provvede alla liquidazione solo dopo aver ricevuto tutta la documentazione medica e **solo se il sinistro avviene durante l'attività professionale svolta dal contraente**.

La garanzia opera per un massimo di 3 eventi per anno.

Art. 8.10 - Rimborso spese riparazione pneumatici in caso di foratura

Genertel rimborsa fino a **30 euro** per evento, per un massimo di due eventi per anno, le spese documentate sostenute dall'assicurato per riparare uno pneumatico a seguito di foratura accidentale.

SEZIONE 9 > PROCEDURA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI R.C.A.

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 9.1 - Obbligo del contraente o dell'assicurato in caso di incidente

In caso di incidente, l'assicurato deve informare Genertel entro **3 giorni** da quando avviene il sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile¹⁸. Il diritto al risarcimento può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile¹⁹, se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

Il ritardo, l'inesattezza o il mancato invio della denuncia o della documentazione, consentono a Genertel di rivalersi in base a quanto previsto dal Codice delle Assicurazioni Private²⁰. La denuncia deve avere in allegato una copia del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) o in sua assenza, deve contenere una dettagliata descrizione dell'evento conforme al modulo stesso.

La denuncia deve contenere:

- luogo e data dell'incidente;
- targhe dei veicoli coinvolti;
- denominazione delle rispettive imprese assicuratrici;
- nome e cognome, codice fiscale, residenza dei soggetti coinvolti;
- indicazione dell'eventuale intervento delle autorità;
- presenza di testimoni con indicazione di nome e cognome, codice fiscale, residenza;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione necessaria ad accertare l'entità del danno (non meno di 5 giorni non festivi successivi a quello in cui la denuncia viene ricevuta).

Se in conseguenza dell'incidente ci sono lesioni a terzi o al conducente la denuncia deve indicare, inoltre:

- generalità dell'infortunato con indicazione del ruolo a bordo del veicolo (conducente/ trasportato);
- dati relativi all'entità delle lesioni subite con allegato il certificato rilasciato dal Pronto Soccorso;
- eventuale attestazione medica di avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti (se la documentazione non è subito disponibile, è possibile inviarla in seguito);
- dichiarazione di avere o non avere diritto a prestazioni da parte di Enti assicuratori sociali (ad esempio Inail/Inps).

Insieme al **Modulo Blu**, e solo se l'assicurato si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere spedita anche la richiesta di risarcimento danni che deve essere inviata:

1. a Genertel se si applica la procedura di risarcimento diretto come dall'Art. 149 del Codice delle Assicurazioni Private;
2. alla compagnia assicurativa del responsabile in caso contrario.

¹⁸ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

¹⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"

²⁰ Art. 144 "Azione diretta del danneggiato"



La procedura di risarcimento diretto si applica se:

- l'incidente avviene in Italia;
- sono coinvolti due soli veicoli identificati (tramite la targa), assicurati e immatricolati in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano;
- l'incidente provoca solo danni ai veicoli e lesioni di lieve entità al conducente (fino al 9% di invalidità).

Genertel comunica all'assicurato la somma offerta per il risarcimento dopo aver valutato se esistono i presupposti per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto e se l'assicurato è ritenuto in tutto o in parte non responsabile dell'incidente.

Se invece il danno non è risarcibile Genertel invia all'assicurato una comunicazione con i motivi per cui ritiene di non procedere all'offerta.

Questa comunicazione, ai sensi di legge, viene effettuata:

- nel caso di danni materiali, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento;
- nel caso di danni materiali e con il Modulo Blu firmato da entrambi i conducenti, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta;
- nel caso di lesioni, entro 90 giorni dalla ricezione dell'attestazione medica di avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti.

Quando Genertel paga il danneggiato o, in caso di risarcimento diretto quando la compagnia di controparte risarcisce il proprio assicurato (anche in parte), il contraente deve pagare la franchigia se prevista in contratto.

Se hai bisogno di assistenza

- chiama il nostro Servizio di Assistenza Sinistri 800.20.20.40, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14;
- collegati a www.genertel.it e attiva una chat online con un consulente dedicato;
- scrivi una email al Servizio Assistenza Sinistri sinistri@genertel.it.



RITIENI DI AVERE RAGIONE ANCHE PARZIALMENTE?

Porta il tuo veicolo presso una **Carrozzeria del Circuito SiCura** e consegna il modulo blu. La tua pratica verrà gestita direttamente in maniera **rapida e sicura**! Trova la carrozzeria più vicina a te sul sito internet www.genertel.it o utilizzando l'**app Genertel**.



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

Per l'invio della denuncia a Genertel puoi scegliere una delle seguenti opzioni:

Se presenti il Modulo di Constatazione Amichevole

- compila la denuncia online sul sito www.genertel.it allegando la scansione del Modulo;
- invia una email a sinistri@genertel.it allegando la scansione del Modulo;
- invia il Modulo via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.

In assenza del Modulo di Constatazione Amichevole

- compila la denuncia online sul sito www.genertel.it;
- invia la denuncia via email a sinistri@genertel.it;
- invia la denuncia via posta all'indirizzo **Genertel S.p.A. - Area Sinistri - Via Machiavelli 4 - 34132 Trieste**.



HAI UNO SMARTPHONE?

Scarica l'**app Genertel** per ios o android e **denunci il sinistro** direttamente dal tuo telefonino, allegando le fotografie del danno e tutti i dettagli dell'incidente! Inoltre trovi subito la **carrozzeria del circuito SiCura** più vicina a te e tutti i **numeri utili** in caso di emergenza!

Art. 9.2 - Risarcimento del trasportato

Genertel risarcisce i danni dei trasportati a bordo del veicolo assicurato indipendentemente dalla responsabilità del conducente, come previsto dalla legge²¹. Questa regola non si

²¹ Art. 141 "Risarcimento del terzo trasportato" del Codice delle Assicurazioni Private

applica se il sinistro è dovuto a un caso fortuito. Il risarcimento avviene entro il massimale minimo di legge. Se il danno è maggiore, il trasportato si può rivolgere alla compagnia di assicurazione del responsabile civile, ma solo se la sua polizza presta una copertura superiore al massimale minimo di legge.

Art. 9.3 - Fondo di Garanzia Vittime della Strada

In caso di incidente con un veicolo non assicurato o non identificato (tramite la targa), la richiesta di risarcimento deve essere rivolta alla compagnia indicata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.

Per sapere qual è la compagnia, è possibile:

- contattare CONSAP S.p.A. – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della Strada al numero 06.85.79.64.44;
- consultare il sito www.consap.it.

Art. 9.4 - Sinistri provocati da veicoli stranieri

In caso di sinistro provocato da un veicolo straniero:

- se il sinistro avviene in Italia, l'assicurato invia la richiesta di risarcimento a: UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano - tel. 02.34.968.1 - fax 02.34.968.230 - www.ucimi.it che comunica il nominativo della società incaricata di liquidare il danno;
- se il sinistro avviene all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello Stato (gli indirizzi sono indicati sul sito www.cobx.org). È quindi necessario individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero;
- se il sinistro è provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno Stato dello Spazio Economico Europeo, il modulo di richiesta di risarcimento (che si trova su www.genertel.it o su www.consap.it) può essere inviato alla compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla, l'assicurato deve rivolgersi a Consap - Centro di Informazione Italiano con le seguenti modalità:
 - via mail all'indirizzo richieste.centro@consap.it;
 - via web tramite portale consap.it.

SEZIONE 10 > PROCEDURA PER L'INDENNIZZO DEI DANNI NON R.C.A.

FURTO E INCENDIO - DANNI AL VEICOLO - TUTELA DANNI DA VEICOLI NON ASSICURATI - COLLISIONE ANIMALI SELVATICI - ATTI VANDALICI, EVENTI ATMOSFERICI E CRISTALLI

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.1 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve spedire a Genertel una denuncia con una dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti, giorno e ora in cui sono avvenuti, persone e beni coinvolti, eventuali testimoni e ogni altro dato rilevante.

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia **entro 3 giorni** dal sinistro o da quando ne viene a conoscenza, come previsto dal Codice Civile²². Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile²³, se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate.

L'assicurato deve anche:

- In caso di **eventi naturali**, fornire la prova dell'evento, che se non è reperibile sugli organi di stampa (anche online) può essere una dichiarazione scritta dell'autorità del luogo.
- In caso di **furto o atto vandalico**, fare denuncia immediata all'autorità (polizia, carabinieri) e inviare una copia (convalidata dall'autorità stessa) a Genertel. L'assicurato deve inviare prima possibile, tutte le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari pertinenti.
- In caso di **perdita totale per furto**, a pena di decadenza, inviare a Genertel:
 - l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento (da richiedere al PRA);
 - la carta di circolazione/documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo;

²² Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

²³ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



- la fattura o altra documentazione d'acquisto del veicolo;
- la documentazione che attesta il pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento);
- la serie completa delle chiavi, dei congegni automatici di apertura delle porte, delle tessere identificative, e delle stampigliature con i seriali (fornite dalla casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato;
- la procura notarile a vendere il veicolo;
- ogni altra documentazione richiesta specificatamente da Genertel.

Nei casi previsti dalla legge²⁴, prima di pagare il sinistro Genertel richiede il certificato che dimostra l'archiviazione dell'istruttoria penale. Genertel può anche richiedere l'attestazione di pagamento della tassa di proprietà (c.d. "bollo").

- In caso di **danni che derivano da un incidente con veicoli non assicurati**, spedire a Genertel:
 - copia dei verbali delle autorità (che possono essere inviati successivamente se non sono disponibili entro 3 giorni);
 - il "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu), solo se compilato e firmato da entrambi.

Dalla documentazione inviata deve risultare evidente la completa responsabilità dell'altro.

Se il Modulo Blu firmato da entrambi non è disponibile, il verbale delle autorità diventa condizione inderogabile per poter procedere all'indennizzo.

In caso di **infortunio del conducente** inviare anche:

- i certificati medici;
- copia completa della cartella clinica;
- tutti i giustificativi di spesa.

L'assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

- In caso di **collisione con animali selvatici**, inviare a Genertel il verbale delle autorità di pubblica sicurezza intervenute sul luogo del sinistro, che deve certificare il verificarsi dell'evento oggetto della garanzia. **Se manca il verbale Genertel non può pagare il sinistro.**



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia può essere spedita via email all'indirizzo sinistri@genertel.it, via posta presso Genertel S.p.A. - V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste.

Genertel, dopo aver accolto la denuncia, indica al danneggiato il numero del sinistro, la persona o l'ufficio incaricato di trattare il danno, il numero telefonico e la reperibilità.

COSA DEVO FARE PER RIPARARE I DANNI AL MIO VEICOLO?

Art. 10.2 - Riparazione e/o sostituzione delle cose rubate o danneggiate

A eccezione delle riparazioni urgenti (che servono a portare il veicolo danneggiato nell'auto-riemessa o nell'officina) l'assicurato non deve effettuare nessuna riparazione senza il consenso di Genertel. Se il consenso non viene dato entro **5 giorni lavorativi** da quando Genertel riceve la denuncia del sinistro, l'assicurato può procedere alla riparazione. Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto se l'assicurato non rispetta le condizioni sopra indicate. Negli stessi termini l'assicurato deve conservare le tracce e i residui del sinistro senza aver diritto a indennità (come ad esempio il rimborso delle spese sostenute per la loro custodia, l'uso di un taxi, ecc.).

L'assicurato può scegliere di far eseguire le riparazioni:

- in una delle carrozzerie convenzionate Genertel S.p.A. che fanno parte del circuito Carrozzeria SiCura (elenco consultabile alla sezione "assistenza" del sito www.genertel.it);
- nei centri di riparazione specializzata carglass® in caso di rottura dei cristalli;
- in una qualunque officina nella provincia in cui ha il domicilio o, se diversa, in quella in cui è avvenuto il sinistro;

negli altri casi l'assicurato deve ottenere l'autorizzazione di Genertel.

Se la richiesta di indennizzo riguarda la garanzia **Tutela danni da veicoli non assicurati (art. 3.1)** o la garanzia **Collisione animali selvatici (art. 3.2)** l'indennizzo avviene solo se Genertel riceve i verbali delle autorità.

²⁴ Art. 150 bis, comma 2 "Certificato di chiusa inchiesta" del Codice delle Assicurazioni Private e Art. 642 "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona" del Codice Penale

Ripara subito il tuo veicolo!

Portando il tuo veicolo presso una carrozzeria del circuito SiCura il consenso alla riparazione da parte di Genertel è implicito. Trova la carrozzeria più vicina a te sul sito internet www.genertel.it o utilizzando l'app Genertel.



In caso di furto parziale l'indennizzo può avvenire solo se l'assicurato presenta una regolare fattura con cui dimostra di aver riacquisitato i beni asportati; se l'assicurato vuole riacquistare tali beni usati, deve prima ottenere il consenso scritto di Genertel.

COME SI CALCOLA IL MIO INDENNIZZO?

Art. 10.3 - Calcolo dell'ammontare del danno

In caso di danno parziale, l'ammontare del danno è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni per ripristinare il veicolo al netto della percentuale di degrado d'uso prevista per tutti i pezzi di ricambio. Il degrado non si applica per le parti di carrozzeria. Per carrozzeria si intende tutto il rivestimento esterno del veicolo, applicato al telaio per formare l'abitacolo; da questa definizione restano però esclusi, e quindi sono soggetti a degrado, qualora previsto: la fanaleria, le telecamere posteriori ed anteriori, i dispositivi di parcheggio, i cerchi ruota. Il degrado d'uso viene stabilito sulla base della tabella che segue:

Età del veicolo	Percentuale di degrado d'uso
Oltre 1 anno	0%
Oltre 2 anni	0%
Oltre 3 anni	20%
Oltre 4 anni	30%
Oltre 5 anni	40%
Oltre 6 anni	50%

L'età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto /documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Per gli pneumatici si fa riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell'evento.

L'ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del veicolo prima del sinistro e quello dopo il sinistro.

Se il valore assicurato è minore del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dal Codice Civile²⁵.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla. A questo scopo viene richiesto il documento fiscale come prova.

Genertel non risponde dei danni che derivano dal fatto di non poter usare il veicolo o dal suo deprezzamento, per qualunque causa.

Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni pubblicate sulla rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo e Eurotax Blu).

Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.



COME SI CALCOLA L'AMMONTARE IN CASO DI DANNO PARZIALE?

Esempio di calcolo dell'ammontare del danno in caso di danno parziale

Danni alla carrozzeria: 1.000 euro

Danni al motore: 2.000 euro

Età del mezzo: 4 anni (degrado 30%)

Danno indennizzabile alla carrozzeria: 1.000 euro

Danno indennizzabile al motore: 1.400 euro (2.000-30% degrado)

Totale danno indennizzabile prima dell'applicazione dello scoperto 2.400 euro.

²⁵ Art. 1907 "Assicurazione parziale"



In caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni pubblicate sulla rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo e Eurotax Blu).

Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

Se la perdita totale avviene entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, l'ammontare del danno è pari al valore assicurato; questo valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell'acquisto.

Nel calcolare l'ammontare del danno viene riconosciuta l'IVA solo se il danneggiato non può detrarla e questa imposta è compresa nel valore assicurato.

Per calcolare il valore commerciale del veicolo si tiene conto di eventuali optional documentati e si fa riferimento alle quotazioni pubblicate sulla rivista EUROTAX (quotazione media tra Eurotax Giallo e Eurotax Blu).

Lo scoperto previsto in contratto si applica sempre all'ammontare del danno quantificato con le regole sopra descritte.

Art. 10.4 - Cause di riduzione o esclusione dell'indennizzo

- Se in contratto si dichiara che di notte il veicolo è custodito in autorimessa o giardino, l'assicurato deve dimostrare la disponibilità d'uso di un'autorimessa o di un giardino: in caso contrario, l'indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile²⁶.
- Se in contratto è prevista la presenza di un antifurto, l'assicurato deve poterne dimostrare l'installazione sul veicolo: se l'antifurto è diverso da quanto dichiarato o manca, l'indennizzo viene ridotto come previsto dal Codice Civile²⁷.
- Se in contratto è previsto un antifurto satellitare o un localizzatore satellitare e l'assicurato non è in grado di provare l'esistenza, al momento del furto, di un abbonamento a un servizio satellitare, Genertel non paga alcun indennizzo.

ASSISTENZA LEGALE

» COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.5 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne comunicazione scritta a Genertel e **trasmettere tutti gli atti o documenti necessari alla valutazione della pratica** entro dodici mesi dalla scadenza del contratto in cui è avvenuto l'incidente. La denuncia deve contenere:

- dettagliata descrizione dei fatti e dei danni subiti;
- giorno e ora in cui sono avvenuti;
- persone e beni coinvolti;
- eventuali testimoni;
- ogni altro dato rilevante.

Se l'assicurato intende attivare la garanzia Assistenza Legale per la difesa in sede penale, deve inviare a Genertel una copia della documentazione che dimostra il procedimento penale a suo carico (ad esempio, verbale di identificazione ed elezione a domicilio, querela, atto di citazione).



DOVE SPEDISCO LA DENUNCIA?

La denuncia deve essere spedita via **email** all'indirizzo assistenzalegale@genertel.it, o via posta presso Genertel S.p.A. - V.Machiavelli, 4 - 34132 Trieste. **Scarica il modulo di richiesta sul sito www.genertel.it**!

²⁶ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

²⁷ Art. 1892 "Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave" e Art. 1893 "Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave"

INFORTUNI DEL CONDUCENTE E BONUS AIUTO DOMESTICO

> COSA FARE IN CASO DI SINISTRO?

Art. 10.6 - Modalità per la denuncia del sinistro

L'assicurato deve inviare a Genertel la denuncia dell'infortunio, con una dettagliata descrizione dei fatti accompagnata dal certificato medico, **entro 3 giorni** dall'infortunio o dal momento in cui lui o gli aventi diritto ne hanno la possibilità, come previsto dal Codice Civile²⁸. Il diritto all'indennizzo può essere perso o ridotto, come previsto dal Codice Civile²⁹, se non vengono rispettate le condizioni sopra indicate.

Il decorso e gli eventuali postumi devono essere documentati da ulteriori certificati medici e dalla copia completa della cartella clinica.

L'assicurato, i suoi familiari o gli aventi diritto devono permettere ai medici e ai tecnici di Genertel le indagini e gli accertamenti necessari, sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'assicurato.

In caso di rimborso delle spese di cura Genertel paga quanto dovuto solo se vengono presentati i giustificativi di spesa in originale che attestano l'effettivo pagamento.

Le spese di viaggio per raggiungere un centro ospedaliero o istituto di cura di alta specializzazione vengono rimborsate dopo la presentazione di:

- giustificativi di spesa in originale (ad esempio: biglietto aereo, ferroviario, fattura noleggio ambulanza);
- documentazione medica che dimostra la visita specialistica o l'intervento chirurgico effettuato.

Tutta la documentazione deve essere datata.

TERMINI DI LIQUIDAZIONE PER LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 10.7 - Termini di liquidazione

Per le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile, Genertel si impegna a pagare l'indennizzo all'assicurato, oppure a comunicare i motivi per i quali non è in condizione di soddisfare le richieste, **entro 30 giorni** dal momento in cui dispone di tutta la documentazione necessaria per definire il sinistro.

ALLEGATO 1

Assegnazione della classe di merito: periodo di osservazione

I periodi di osservazione considerati per l'applicazione delle regole evolutive sono:

- 1° periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- periodi successivi: hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Assegnazione della classe di merito: classe interna Genertel

Genertel utilizza una scala di bonus malus interna identificata come classe interna Genertel. Per le regole di corrispondenza tra la classe universale e la classe di merito Genertel si rimanda alla tabella di corrispondenza di seguito riportata.

Classe universale (CU)	1**	1*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe interna Genertel	-1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

* se la classe di provenienza CU è la 1 da un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1

** se la classe di assegnazione CU è la 1 da più di un anno e la classe di assegnazione CU è sempre la 1

²⁸ Art. 1913 "Avviso all'assicuratore in caso di sinistro"

²⁹ Art. 1915 "Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio"



Attestazione dello stato di rischio

Genertel mette l'attestato di rischio a disposizione del contraente almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, nell'apposita area riservata del proprio sito Internet. Gli aventi diritto possono recuperare l'attestato nell'apposita pagina sul sito Internet www.genertel.it.

L'attestazione non viene messa a disposizione per contratti di durata inferiore all'anno e in ogni caso di risoluzione anticipata o cessione del contratto per vendita, quando queste avvengono prima del termine del periodo di osservazione.

L'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto cui si riferisce.

Tabella dei coefficienti di variazione del premio

La classe interna Genertel si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe -1 alla 18 secondo la tabella dei coefficienti di premio, espressa in termini percentuali, di seguito riportata.

Tariffa B ossia tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie differenti da formule bonus/malus			Tariffa applicata agli assicurati provenienti da formule tariffarie bonus/malus		
Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali	Classe interna di appartenenza	Classe interna di assegnazione in caso di bonus alla scadenza annuale	Coefficienti di variazione del premio di tariffa relativi alla classe interna di assegnazione rispetto alla classe di provenienza espressi in termini percentuali
-1	-1	0,0%	-1	-1	0,0%
0	-1	-2,0%	0	-1	-1,5%
1	0	-2,9%	1	0	-2,9%
2	1	-0,9%	2	1	-0,5%
3	2	-1,9%	3	2	-1,9%
4	3	-1,8%	4	3	-1,8%
5	4	-1,8%	5	4	-1,8%
6	5	-1,8%	6	5	-1,8%
7	6	-1,7%	7	6	-1,7%
8	7	-1,7%	8	7	-1,7%
9	8	-0,8%	9	8	-1,7%
10	9	-0,8%	10	9	-1,7%
11	10	-1,6%	11	10	-1,6%
12	11	-1,6%	12	11	-1,6%
13	12	-1,6%	13	12	-1,6%
14	13	-2,3%	14	13	-2,3%
15	14	-14,0%	15	14	-16,1%
16	15	-14,3%	16	15	-13,9%
17	16	-16,7%	17	16	-18,2%
18	17	-27,6%	18	17	-26,7%

Ecco i riferimenti utili per contattarci in qualsiasi situazione di bisogno.



ASSISTENZA CLIENTI

lun/ven 8-20 e sab 8-14

numero verde **800.68.18.57** (quando richiesto, digitare il codice personale **7021**)
dall'estero **+39.040.20.20.20**



ASSISTENZA SINISTRI ALL INCLUSIVE

lun/ven 8-20 e sab 8-14

numero verde **800.20.20.40**
dall'estero **+39.040.67.68.600**



DENUNCIA SINISTRI ONLINE

h24 su www.genertel.it o con l'app Genertel

lun/ven 8-20 e sab 9-14

live chat su www.genertel.it
email sinistri@genertel.it



CARROZZERIE CONVENZIONATE

circuito Carrozeria SiCura su www.genertel.it o sull'app Genertel



RIPARAZIONE CRISTALLI

carglass® numero verde: **800.36.00.36**



ASSISTENZA LEGALE (SE PREVISTA)

email assistenzalegale@genertel.it
posta Genertel S.p.A. V. Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



RECLAMI

Genertel S.p.A. - Servizio Tutela Rischi - Ufficio Quality - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste

email quality@genertel.it

e/o

IVASS - Servizio Tutela del Consumatore Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

fax **06.42133206**
PEC ivass@pec.ivass.it



INFORMAZIONI RELATIVE A UN CONTRATTO

telefono **800.68.18.57** (quando richiesto, digitare il codice personale **7021**)

email richiestainfo@genertel.it

fax **041.33.62.002**

posta Genertel richiesta informazioni - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste



INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DI UN SINISTRO

telefono **800.20.20.40**

email sinistri@genertel.it

fax **041.33.62.100**

posta Genertel sinistri - Via Machiavelli, 4 - 34132 Trieste